



Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni superiori, della CEDU e della CGUE a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla domanda pregiudiziale proposta dal [Consiglio di Stato con ordinanza del 29 settembre 2016](#).

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. V, sentenza 13 settembre 2018, C-594/16 - Enzo Buccioni/Banca d'Italia](#)

Interpretazione dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Le questioni pregiudiziali sollevate:

- «1) se il principio di trasparenza, enunciato chiaramente dall'articolo 15 TFUE, nel suo obiettivo cogente generale, laddove inteso nel senso che (tale principio) possa essere regolato con le fonti regolamentari o equivalenti ivi previste al paragrafo 3, i cui contenuti potrebbero essere manifestazione di una discrezionalità eccessivamente estesa, e priva di base in una superiore fonte del diritto europeo circa la necessaria prefissazione di principi minimi non derogabili, non confligga con un simile intendimento limitativo nel settore della normativa europea in materia di funzioni di vigilanza sugli istituti creditizi, fino al punto da svuotare il medesimo principio di trasparenza anche in ipotesi ove l'interesse all'accesso risulti ancorato a interessi essenziali del richiedente manifestamente omogenei a quelli eccettuati, in senso favorevole, dalle ipotesi limitative del settore;
- 2) se, in conseguenza di ciò, l'articolo 22, paragrafo 2, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 non siano da interpretare come ipotesi non eccezionali di derogabilità della non accessibilità dei documenti, quanto piuttosto come norme da interpretare nelle finalità più ampie dell'articolo 15 TFUE e, come tali, riconducibili ad un principio normativo generale del diritto dell'Unione, per cui l'accesso sia non restringibile, secondo un

ragionevole e proporzionato bilanciamento delle esigenze del settore creditizio con gli interessi fondamentali del risparmiatore coinvolto in un caso di burden sharing, in dipendenza delle circostanze rilevanti acquisite da un'autorità di vigilanza che presenti caratteri organizzativi e competenze di settore analoghi a quelli della stessa Banca Centrale Europea;

- 3) *se pertanto, considerando l'articolo 53 della direttiva 2013/36 e le norme dell'ordinamento nazionale in quanto conformi a tale disposizione, esso non sia da conciliare con il quadro delle restanti norme e principi del diritto europeo enunciate [nella prima questione] nel senso che l'accesso possa essere consentito, in caso di istanza in tal senso proposta successivamente alla sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche laddove l'istante non faccia richiesta d'accesso esclusivamente nell'ambito di procedimenti civili o commerciali effettivamente instaurati per la tutela di interessi patrimoniali rimasti pregiudicati a seguito della sottoposizione dell'istituto bancario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, bensì, anche nel caso che tale istante adisca, proprio al fine di verificare la concreta proponibilità di tali procedimenti civili o commerciali, in via preventiva rispetto ad essi, un'autorità giurisdizionale abilitata dallo Stato nazionale a tutelare il diritto di accesso e di trasparenza proprio in ragione della tutela piena del diritto di difesa e di azione, con specifico riguardo alla domanda di un risparmiatore che abbia già sopportato gli effetti del burden sharing in sede di una procedura di risoluzione dell'insolvenza dell'istituto creditizio presso cui aveva depositato i suoi risparmi».*

Il dispositivo della sentenza:

L'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulgino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio. Tuttavia, la domanda di divulgazione deve riguardare informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni di cui trattasi non possono essere utilizzate. Spetta alle autorità e ai giudici competenti effettuare un bilanciamento tra l'interesse del richiedente a disporre delle informazioni di cui trattasi e gli interessi legati al mantenimento della riservatezza delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale, prima di procedere alla divulgazione di ciascuna delle informazioni riservate richieste.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(2)

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sez. II, 13 settembre 2018, C-54/17 e C-55/17 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Tre SpA, già Wind Telecomunicazioni SpA \(C-54/17\), Vodafone Italia SpA, già Vodafone Omnitel NV \(C-55/17\)/ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni \(C-54/17\), Altroconsumo, Vito Rizzo \(C-54/17\), Telecom Italia SpA](#)

Le questioni pregiudiziali sollevate:

«1) Se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29 (...) ostano ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionali (costituite, rispettivamente, dagli articoli 24 e 25 del Codice del consumo per cui si ritenga che sia qualificabile come “indebito condizionamento” e, dunque, come “pratica commerciale aggressiva” idonea a limitare “considerevolmente” la libertà di scelta o di comportamento di un consumatore medio la condotta di un operatore di telefonia che consista in una omissione informativa in merito alla preimpostazione sulla SIM di determinati servizi telefonici (i.e. il servizio di segreteria telefonica o di navigazione internet), e ciò segnatamente in una situazione in cui non venga addebitata alcuna ulteriore e distinta condotta materiale all'operatore di telefonia medesimo;

2) Se il punto 29 dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE [recepita nell'ordinamento interno dall'articolo 26, lettera f), Codice del consumo] possa essere interpretato nel senso che sussista una “fornitura non richiesta” qualora un operatore di telefonia mobile chieda al proprio cliente il corrispettivo di servizi di segreteria telefonica o di navigazione in internet e ciò in una situazione caratterizzata dai seguenti elementi:

– l'operatore di telefonia, all'atto della stipula del contratto di telefonia mobile, non avrebbe correttamente informato il consumatore della circostanza che i servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet sono preimpostati sulla SIM, con la conseguenza che detti servizi possono essere potenzialmente fruiti dal consumatore medesimo, senza una operazione di impostazione ad hoc (setting);

– per fruire effettivamente di tali servizi, il consumatore deve comunque compiere le operazioni all'uopo necessarie (ad esempio, digitare il numero della segreteria telefonica ovvero azionare i comandi che attivano la navigazione internet);

– non vi è alcun addebito in merito alle modalità tecniche ed operative mediante le quali i servizi vengono concretamente fruiti dal consumatore, né in merito all'informazione inerente a tali modalità ed al prezzo dei servizi stessi, ma all'operatore venga unicamente addebitata la menzionata omessa informazione relativa alla preimpostazione dei servizi sulla SIM.

3) Se la ratio della direttiva “generale” n. 2005/29/CE quale “rete di sicurezza” per la tutela dei consumatori, nonché il considerando 10 e l'articolo 3, comma 4, della medesima direttiva n. 2005/29/CE, ostino ad una normativa nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici, previsti [dalla] direttiva settoriale [“servizio universale”] a tutela dell'utenza, nell'ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l'effetto, l'intervento dell'Autorità competente a reprimere una

violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta/sleale;

4) Se il principio di specialità sancito dall'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), oppure dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali), oppure, ancora, dei rapporti tra Autorità preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori;

5) Se la nozione di "contrasto" di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE possa ritenersi integrata solo in caso di radicale antinomia tra le disposizioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e le altre norme di derivazione europea che disciplinano specifici aspetti settoriali delle pratiche commerciali, oppure se sia sufficiente che le norme in questione dettino una disciplina difforme dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette in relazione alle specificità del settore, tale da determinare un concorso di norme (Normenkollision) in relazione ad una stessa fattispecie concreta;

6) Se la nozione di norme [dell'Unione] di cui all'articolo 3, comma 4, della direttiva n. 2005/29/CE abbia riguardo alle sole disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive europee, nonché alle norme di diretta trasposizione delle stesse, ovvero se includa anche le disposizioni legislative e regolamentari attuative di principi di diritto [dell'Unione];

7) Se il principio di specialità, sancito al considerando 10 e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE, e gli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/22/CE e 3 e 4 della direttiva 2002/21/CE ostino ad una interpretazione delle corrispondenti norme di trasposizione nazionale per cui si ritenga che, ogniqualvolta si verifichi in un settore regolamentato, contenente una disciplina "consumeristica" settoriale con attribuzione di poteri regolatori e sanzionatori all'Autorità del settore, una condotta riconducibile alla nozione di "pratica aggressiva", ai sensi degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE, o "in ogni caso aggressiva" ai sensi dell'Allegato I della direttiva 2005/29/CE, debba sempre trovare applicazione la normativa generale sulle pratiche scorrette, e ciò anche qualora esista una normativa settoriale, adottata a tutela dei consumatori e fondata su previsioni di diritto dell'Unione, che regoli in modo compiuto le medesime "pratiche aggressive" e "in ogni caso aggressive" o, comunque, le medesime "pratiche scorrette"».

Il dispositivo della sentenza:

La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell'allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che, con riserva di verifiche da parte del giudice del rinvio, essa ricomprende condotte come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, consistenti nella commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d'identità dell'abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato né di tale preimpostazione e preattivazione né dei costi di tali servizi.

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una condotta che costituisce una fornitura non richiesta, ai sensi dell'allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale direttiva, con la conseguenza che, secondo tale normativa, l'autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è competente a sanzionare una siffatta condotta.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Corte europea dei diritti dell'uomo

(3)

Indennità giudiziaria e congedo per maternità.

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 22 maggio 2018 - Ricorso n. 29923/13 - Anna Maria Cristaldi/Italia](#)

Lo scopo e le condizioni dell'indennità giudiziaria sono legate all'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie e, dunque, la perdita di detta indennità speciale durante l'assenza dal lavoro, indipendentemente dal tipo di assenza, non è di natura tale da causare una perdita reale per l'interessata, anche in ipotesi di congedo per maternità.

Secondo la Corte, in particolare:

Come la Corte ha rammentato in precedenza (paragrafo 33 supra) affinché si ponga un problema rispetto all'articolo 14 della Convenzione deve esserci una disparità di trattamento tra persone che si trovano in situazioni analoghe o equiparabili, tenuto conto degli elementi caratteristici della loro situazione nel contesto determinato. Ora, nel contesto specifico del caso di specie, la Corte ritiene che, dato lo scopo e le condizioni dell'indennità in questione, la situazione della ricorrente fosse caratterizzata dal fatto che, nel periodo interessato, non esercitava le sue funzioni giudiziarie. La sua situazione non era dunque equiparabile a quella dei suoi colleghi, uomini o donne, che esercitavano effettivamente le loro funzioni. Per quanto riguarda il fatto che la sua assenza fosse dovuta alla sua maternità e, dunque, legata al suo sesso, la Corte osserva che, secondo i giudici

nazionali, l'indennità in questione era destinata a compensare gli oneri che i magistrati ordinari devono sostenere nell'esercizio della loro attività professionale. La Corte ritiene dunque che, in questo contesto, anche tenendo conto che si trattava di un congedo di maternità, la situazione della ricorrente fosse caratterizzata dal mancato esercizio delle funzioni. La disposizione contestata non operava dunque distinzioni sulla base del sesso.

40. Di conseguenza, la Corte ritiene che sia opportuno esaminare se ci si trovi, nel caso di specie, in presenza di una discriminazione «indiretta».

41. La Corte rammenta di avere già affermato che il congedo di maternità mira a permettere alla madre di riprendersi dal parto e di allattare il neonato se lo desidera, e dunque per la sua stessa natura è specifico delle donne e legato al sesso femminile e pertanto le donne e gli uomini non si trovano in una situazione analoga (Konstantin Markin, sopra citata, § 132).

42. La Corte osserva, dopo un'analisi attenta di detta legge, che l'indennità giudiziaria speciale di cui la ricorrente ha richiesto il beneficio era subordinata a una condizione inerente all'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie. Come è stato sottolineato dai giudici nazionali, l'indennità in questione era destinata a compensare gli oneri che i magistrati ordinari incontrano nell'esercizio della loro attività professionale. Essa osserva anche che la ricorrente lamenta di avere perso una parte importante del suo stipendio a causa di un'astensione obbligatoria dall'esercizio delle sue funzioni, legata alla maternità.

43. Ora, per quanto riguarda la questione di stabilire se l'esclusione dell'indennità giudiziaria speciale durante l'assenza dal servizio, compreso il congedo obbligatorio di maternità, che impone delle assenze specifiche legate al sesso femminile, sfavorisca particolarmente le donne rispetto agli uomini, la Corte osserva che la ricorrente ha beneficiato di un congedo di maternità di cinque mesi (dal 22 aprile 2003 al 22 settembre 2003). Durante questo periodo, a differenza dei suoi colleghi, uomini e donne, che lavoravano a tempo pieno e dovevano sostenere gli oneri legati all'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, la ricorrente ha continuato a percepire il suo stipendio ad eccezione dell'indennità speciale.

44. La Corte rammenta nuovamente che lo scopo e le condizioni dell'indennità erano legate all'esercizio effettivo delle funzioni giudiziarie e ritiene dunque che, in questo particolare contesto, la perdita di detta indennità speciale durante l'assenza dal lavoro, indipendentemente dal tipo di assenza, non sarebbe di natura tale da causare una perdita reale per l'interessata.

45. Del resto, la Corte osserva che la ricorrente non ha prodotto elementi aventi valore di prova del fatto che essa abbia subito un reale effetto discriminatorio.

46. Tenuto conto di quanto sopra esposto, la Corte conclude che non vi è stata discriminazione contraria all'articolo 14 della Convenzione. Di conseguenza, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto, in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "[In evidenza](#)" della Home page del sito istituzionale.

(4)

Interdittiva antimafia e condizionamento mafioso per la presenza anche di un solo dipendente "infiltrato".

[Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2018, n. 5410 - Pres. Frattini, Est. Santoleri](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. I, n. -OMISSIS-, concernente l'informativa antimafia del Prefetto di Napoli. Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.

Il condizionamento mafioso, che porta all'interdittiva, può derivare dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all'interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell'impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi; il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente "infiltrato", del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall'esterno l'impresa, nonché dall'assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non emergano specifici riscontri oggetti sull'influenza nelle scelte dell'impresa; le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata.

(5)

E' legittima la previsione, da parte del P.R.G., di un contributo straordinario di urbanizzazione, a fini perequativi, connesso alla valorizzazione di immobili derivante dalla modifica della loro destinazione d'uso.

[Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018 n. 5348 - Pres. Anastasi, Est. Lamberti](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sezione II-bis n. 5887 del 5 luglio 2011, resa tra le parti, concernente contributo straordinario di urbanizzazione. Definitivamente pronunciando sull'appello, lo rigetta con diversa motivazione.

Il contributo straordinario di urbanizzazione, previsto a fini perequativi dal P.R.G. del Comune di Roma, si configura quale corrispettivo di diritto pubblico, privo tanto di effetti ablatori quanto di natura tributaria e, in generale, non definibile quale "prestazione patrimoniale imposta".

Esso si colloca strutturalmente nell'ambito dell'attività pianificatoria dell'Amministrazione ed è funzionalmente volto a porre un onere economico in capo al privato che abbia volontariamente

scelto di fruire di previsioni di Piano che ne ampliano, rispetto al pregresso, le facoltà d'uso del bene ma che generano un incremento del carico urbanistico.

Deve ritenersi, anche alla luce delle argomentazioni spese dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209 del 2017, che l'istituto del contributo straordinario contemplato dal Piano non necessiti di una copertura legislativa specifica, in quanto precipitato applicativo dei principi generali che regolano l'esercizio della potestà amministrativa di governo del territorio, già ex ante insiti nel sistema.

E' da respingere l'opinione secondo cui la disposizione di cui all' art. 14, comma 16, lett. f) del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni con l. n. 122 del 2010, è stata dettata per legittimare ex post le previsioni del P.R.G. della Capitale approvato due anni prima. Tale opinione, oltre ad essere priva di appigli testuali, è contraddetta dall'autonomia strutturale e funzionale delle due diverse discipline: la novella del 2010, invero, individua previsioni speciali volte ad un fine ("garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria" del Comune di Roma) del tutto estraneo al contributo straordinario disciplinato dal P.R.G., che, invece, vive in una dimensione tutta urbanistica.

(6)

Il Consiglio di Stato esclude di doversi pronunciare sul motivo di appello incentrato sulla nullità della c.t.u. disposta in primo grado, ove l'originario ricorso introduttivo risulti inammissibile perché impingente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

[Cons. Stato, sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5067 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Per la riforma della sentenza del [T.a.r. per la Puglia – Lecce - Sezione III, n. 8 del 3 gennaio 2014](#), concernente il diniego di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio. Definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.

Si può prescindere dall'esame del primo motivo di appello, con il quale è stata dedotta la nullità della c.t.u. disposta in primo grado, in quanto risultano ictu oculi inammissibili gli originari motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado, pedissequamente reiterati con il secondo mezzo di gravame, in quanto impingenti nel merito delle valutazioni tecniche del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni operate dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è limitato al riscontro di "evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione; trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all'eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata

Consiglio di Stato - Pareri

(7)

In Consiglio di Stato ha reso il parere sulle modifiche e integrazioni al decreto concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 19 settembre 2018, n. 2221](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 (*“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229”*) e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (*“Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252”*).

(8)

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sulle modifiche e integrazioni al decreto in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia.

[Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 18 settembre 2018, n. 2213](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

(9)

[DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107](#)

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. (GU n. 214 del 14-09-2018)

Entrata in vigore del provvedimento: 29 settembre 2018

(10)

[ANAC - Delibera numero 767 del 05 settembre 2018](#)

Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – Chiarimento

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018

[Documento formato pdf](#) (59 Kb)